

COMUNE DI NOVI DI MODENA

(Provincia di Modena)

RELAZIONI ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATE ALLA PRE-INTESA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA ANNO 2022 E IN VIA PROVVISORIA PER L'ANNO 2023 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 25 del 19 luglio 2012, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto gli schemi standard di relazione illustrativa e tecnico finanziaria. Tali relazioni sono volte ad illustrare l'articolato del contratto con indicazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale e altre informazioni utili.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	Pre-intesa del contratto decentrato sottoscritta in data 5 dicembre 2022
Periodo temporale di vigenza	Anno 2022 e disciplina provvisoria anno 2023
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Dott.ssa Anna Lisa Garuti – Segretario Generale Segreteria convenzionata Comuni di Carpi e Novi di Modena – Presidente Dott. Mario Ferrari – Dirigente Settore 2° Servizi al Personale – Componente</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie Pre-intesa: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL</p>
Soggetti destinatari	Personale non dirigente
Materie trattate dai contratti integrativi (descrizione sintetica)	<p>Art. 7, comma 4, lettere a) e b), del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018:</p> <p>a) criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;</p> <p>b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance.</p>
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti	<p>È stata acquisita la certificazione dell'Organo di revisione in fase di costituzione del fondo delle risorse decentrate.</p> <p>È prevista l'acquisizione anche prima della stipula definitiva del CCDI.</p>
Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione	

propedeutici e successivi alla contrattazione	dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	
		<p>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 150/2009. Il piano della performance è stato comunque approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 14 luglio 2022</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, del d.lgs. 33/2013? Il piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022-2024 è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 7 luglio 2022.</p>
		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì, per quanto di competenza con riferimento alle attuali disposizioni del d.lgs. 33/2013.</p>
		<p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009? Amministrazione non obbligata ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 150/2009. La relazione consuntiva 2021 è stata approvata con deliberazione Giunta comunale n. 27 del 21 aprile 2022, previa validazione del Collegio di valutazione.</p>
Eventuali osservazioni		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) Illustrazione dell'articolato del contratto

Il § 1 prende atto della costituzione del fondo e dà atto del fatto che le risorse vengono utilizzate secondo le disposizioni dei CCDI 22 luglio 2013 e 5 giugno 2019.

Il § 2 stabilisce i criteri per l'utilizzo delle risorse e, in particolare, che viene stanziata la somma di euro 4.100,00 per le progressioni economiche orizzontali, prevendo che l'accesso alle progressioni possa avvenire solo per il personale che non l'ha già conseguita in applicazione del medesimo regolamento e che non possa progredire più del 50% degli aventi diritto.

Il § 3 stabilisce lo stanziamento di euro 51.288,00 per la performance.

Il § 4 regola i compensi per la performance per il personale somministrato.

Il § 6 prende atto della presenza di progetti speciali per i quali sono stanziati euro 2.300,00.

Il § 7 prende atto della situazione degli incentivi per funzioni tecniche in attesa di approvare le disposizioni regolamentari.

Il §7 regola l'erogazione dei compensi ISTAT.

Le disposizioni contrattuali sono coerenti con il CCNL in quanto sono applicative dell'articolo 7, comma 4, lettere a) e b), del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018.

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate

Nella pre-intesa del contratto decentrato oggetto di certificazione, le Parti hanno poi specificato le modalità di utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2022 di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, e la loro allocazione tra i diversi istituti contrattuali, ai sensi dell'art. 68 dello stesso, come da prospetto seguente:

TRATTAMENTI FISSI		
comma 1	INDENNITÀ DI COMPARTO (quota a carico Fondo)	11.000,00
	P.E.O. STORICHE E ASSEGNI AD PERSONAM	24.000,00
	INDENNITÀ COORD. PERSONALE EX VIII Q.F.	0,00
comma 2, lett. J)	P.E.O. NUOVE (dal 1.1 dell'anno di riferimento)	4.100,00
TOT. TRATTAMENTI FISSI ex art. 68, comma 1		39.100,00
TRATTAMENTI VARIABILI		
comma 2, lett. A) e B)	PRODUTTIVITÀ GENERALE (PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA)	51.288,00
	STANDARD QUALITATIVI	3.500,00
	PROGETTI SPECIALI (ex art. 15, comma 5)	2.300,00
	PROGETTI-OBIETTIVO	0,00
comma 2, lett. C)	INDENNITÀ DI RISCHIO	0,00
	INDENNITÀ DI DISAGIO	450,00
	INDENNITÀ MANEGGIO VALORI	300,00
comma 2, lett. D)	INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ	600,00
	INDENNITÀ DI TURNO	0,00
	MAGGIORAZIONI ORARIE	200,00
comma 2, lett. E)	PARTICOLARI RESPONSABILITÀ (art. 17, comma, 2, lett. f) CCNL 1999)	5.800,00
	SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (art. 17, comma, 2, lett. i) CCNL 1999)	1.100,00
comma 2, lett. G)	INCENTIVI ICI	0,00
	INCENTIVI IMU - TARI	293,00

	COMPENSI ISTAT	1.500,00
	INCENTIVI PROGETTAZIONE (D.Lgs. 163/2006)	0,00
	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (D.Lgs. 50/2016)	0,00
	TOT. TRATTAMENTI VARIABILI ex art. 68, comma 2	67.331,00
(ex art. 71, comma 1 del D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008)	Quote riduzione salario accessorio per malattia	100,00
TOTALE UTILIZZO RISORSE DEL FONDO COSTITUITO		106.531,00

L'utilizzo del Fondo risorse decentrate 2022 avviene secondo le previsioni di ultrattività delle clausole contenute nei precedenti CCDI secondo quanto previsto agli articoli 14, 15, 18, 20, 21 e 30 del CCDI 2019/2021 di parte normativa in attuazione del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 sottoscritto in data 05.06.2019.

L'utilizzo del Fondo risorse decentrate 2023 avverrà secondo le previsioni di ultrattività delle clausole contenute nei precedenti CCDI secondo quanto previsto agli articoli 14, 15, 18, 20, 21 e 30 del CCDI 2019/2021 di parte normativa in attuazione del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 sottoscritto in data 05.06.2019, fino a che non verrà adottata l'apposita disciplina attuativa di cui al comma 3 dello stesso articolo o comunque fino a che, anche nell'ambito della nuova sessione negoziale dell'anno 2023, non sarà sottoscritto un CCDI comportante il superamento delle anzidette clausole.

Durante l'annualità 2022, qualora siano previste franchigie relative alle attività da realizzare per raggiungere i livelli di prestazione per il mantenimento degli standards qualitativi di cui all'art. 18 del CCDI siglato in data 22.07.2013 successivamente integrato con CCDI in data 11.03.2016, le stesse saranno riparametrate al periodo di effettiva durata dell'ultrattività delle clausole contenute nei precedenti CCDI di cui al punto precedente.

Le risorse eventualmente non utilizzate per l'erogazione degli altri istituti economici regolamentati dal presente CCDI verranno destinate alla produttività (performance individuale e collettiva) nella misura dell'intera quota di fondo residua non utilizzata per gli altri istituti, da attribuire tramite utilizzo del vigente sistema di valutazione, previa attestazione del nucleo di valutazione.

L'eventuale variazione del valore di costituzione del Fondo, a seguito della sua determinazione definitiva a consuntivo ai sensi dell'art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019 e del parere prot. 179877/2020 della RGS e come visto nel precedente paragrafo sulla costituzione, comporterà una corrispondente variazione, in aumento o in diminuzione, delle risorse utilizzate per la produttività generale.

Le quote incentivanti previste dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 (incentivi IMU-TARI) saranno riconosciute sulla base delle disposizioni del regolamento approvato dalla Giunta dell'Unione, anche per quanto riguarda la partecipazione del personale dei Comuni.

C) Effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti.

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni del contratto decentrato oggetto di certificazione, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo del Fondo, sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità. Il CCDI in oggetto, infatti, destina una quota assai significativa di risorse decentrate ai tre tipi di trattamenti accessori legati alla performance individuale e collettiva del personale non dirigente previsti dal Regolamento del Sistema di Monitoraggio, Misurazione e Valutazione delle Prestazioni (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 22 aprile 2014): produttività connessa agli obiettivi del PEG/PDO/Piano della Performance, progetti speciali, standards quanti-qualitativi dei servizi per il funzionamento dell'organizzazione dell'Ente.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Il contratto decentrato oggetto di certificazione prevede nuove progressioni economiche orizzontali, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per un importo pari ad € 4.100,00.

Le PEO 2022, come nelle precedenti due annualità, saranno attribuite secondo i criteri, rispondenti ai principi di selettività e premialità, che sono stati definiti con il "Regolamento per le progressioni economiche" (già allegato come integrante e sostanziale al CCDI economico 2020, certificato dall'Organo di revisione).

Il "Regolamento per le progressioni economiche" sinteticamente stabilisce:

- a) che le progressioni siano realizzate per una quota limitata dei dipendenti, subordinandole al budget reso disponibile dall'amministrazione in sede di contrattazione e comunque non superiore ad un valore medio di categoria definito "baricentro";
- b) che la selezione sia annuale e che la decorrenza delle progressioni sia dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto che le prevede;
- c) delle condizioni per accedere alla progressione quali, ad esempio: due anni di anzianità nella posizione economica, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale nei due anni precedenti, avere conseguito nei cinque anni precedenti una valutazione superiore ad una certa soglia, differenziata per categoria, etc...
- d) che il punteggio per l'accesso alla progressione sia dato per il un massimo di 75 punti dalla media delle tre migliori valutazioni degli ultimi cinque anni e per un massimo di 25 punti dalla esperienza professionale, riconosciuta in ragione di 2,5 punti per anno (negli ultimi dieci) nel quale la valutazione è stata più che positiva (differenziata per categoria);
- e) che le graduatorie siano formate in maniera distinta per categorie di inquadramento;
- f) un sistema di contestazione delle valutazioni e di risoluzione delle controversie.

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Dlgs n. 150/2009.

I risultati attesi dall'applicazione della presente contrattazione sono essenzialmente:

- perseguire la efficienza e la produttività del lavoro, la qualità dei servizi resi a cittadini e imprese, la valorizzazione del merito, il miglioramento della performance individuale e organizzativa;
- orientare con maggior forza l'azione dei dipendenti verso la cultura dei risultati per una maggiore efficienza dell'azione amministrativa dell'Ente;
- consolidare la cultura della meritocrazia nel processo di distribuzione della retribuzione di risultato;
- il mantenimento/miglioramento dei livelli quantitativi e qualitativi espressi dai servizi comunali;
- conseguire gli obiettivi fissati nel Piano della Performance e nelle schede dei Progetti speciali.

G) Altre informazioni

Nessuna altra informazione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Nota: La costituzione del Fondo risorse decentrate in via definitiva per l'anno 2022 e in via provvisoria per l'anno 2023 (avvenuta con determinazione n. 263 del 5 dicembre 2022) è già stata oggetto di preventiva e separata attestazione e certificazione dell'Organo di revisione, per cui nella presente relazione i moduli (I, parte del III e IV) attinenti alla costituzione sono riportati esclusivamente per ragioni di completezza documentale, mentre oggetto di certificazione è solo il modulo (II) relativo ai criteri e le modalità di utilizzo definiti dalla pre-intesa del contratto decentrato.

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) sono determinate per l'anno 2022 secondo le modalità definite dall'art. 67 del CCNL per il personale del comparto delle Funzioni Locali del triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018.

E' da evidenziare che in data 16 novembre 2022 è stata sottoscritto il CCNL Funzioni locali per il triennio 2019-2021, il cui articolo 79 prevede nuove disposizioni relative alla costituzione del fondo delle risorse decentrate e in particolare:

- per la parte stabile lo stanziamento di *“un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018”*, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2021 [comma 1, lettera b];
- la possibilità di incrementare le risorse *“finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato”*, *“di una misura complessivamente non superiore al 0,22 per cento del monte salari 2018”*, con decorrenza 1° gennaio 2022, da destinare in modo proporzionale al fondo delle risorse decentrate e al fondo della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di incarico di Elevata Qualificazione (Posizioni Organizzative) [comma 3];

In coerenza con la previsione dell'articolo 79, comma 5, del CCNL, tali somme relative agli anni 2021 e 2022 saranno *“comutate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023”*.

Considerando che all'inizio dell'istruttoria del presente atto la sottoscrizione del CCNL 2019-2021 non era ancora avvenuta, provvisoriamente il fondo 2023 viene costituito secondo le regole e nelle misure previste dal CCNL 21/05/2018, riservandosi di adeguare la costituzione nel corso dell'anno 2023.

La disciplina del CCNL 2016-2018 tende a distinguere le risorse decentrate in due categorie: la prima ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai precedenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e che possono essere definite in "risorse decentrate stabili". Tali risorse ora sono confluite nell'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di parte stabile (art. 67, comma 1 CCNL 21/05/2018).

Gli importi destinati alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative rientrano comunque all'interno del limite delle risorse destinate al salario accessorio 2016 come previsto dall'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017.

Le risorse stabili ricomprendono, per espressa previsione contrattuale, anche i seguenti importi:

- stanziamento ai sensi dell'art.67, comma 2, lettera a) CCNL 21/05/2018 quale importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (importo fuori dal limite 2016);
- riduzione ai sensi dell'art.67 comma 2 lettera a) CCNL 21/05/2018 relativo a quota parte € 83,20 x dipendenti al 31/12/15 dei Comuni relativo ai dipendenti trasferiti all'Unione dal 2016 in poi;
- quota relativa alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali calcolate con

riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (importo fuori dal limite delle risorse destinate al trattamento accessorio di cui all'art.23 del d.lgs. 75/2017 come stabilito dalla Corte dei Conti sez. Autonomie con deliberazione n. 19/2018);

- quote di RIA relative ai cessati dell'anno precedente ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera c) del CCNL 21/05/2018;
- quota per incremento delle dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, di cui all'art. 67, comma 5, lett. a) del CCNL 21.05.2018 (non risulta al momento applicabile alcuna quota di incremento del Fondo per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019, di adeguamento in aumento del limite al trattamento accessorio, calcolato in via provvisoria e da determinare definitivamente a consuntivo ad anno concluso).

Un secondo gruppo di risorse viene qualificato come risorse eventuali e variabili e sono correlate alla applicazione delle seguenti discipline contrattuali:

1. importi corrispondenti alla frazione di RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione di personale nell'anno precedente ai sensi dell'art.67, comma 3, lettera d) CCNL 21/05/2018;
2. risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente (ex art. 15, c.5 del CCNL 01.04.1999) ai sensi dell'art.67, comma 5, lettera b) CCNL 21/05/2018;
3. risparmi da fondo lavoro straordinario anno precedente accertati a consuntivo ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera e) CCNL 21/05/2018.
4. risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge (incentivi funzioni tecniche, ai sensi del D.Lgs. 50/2016; incentivi recupero evasione IMU-TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della L. 145/2018; compensi ISTAT ai sensi dell'art. 70-ter del CCNL 2016-2018);

Il Fondo risorse decentrate, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, è quantificato nei seguenti importi:

<i>Descrizione componente</i>	<i>Anno 2022 (definitiva)</i>	<i>Anno 2023 (provvisoria)</i>
Risorse decentrate stabili	€ 101.092,00	€ 95.947,00
Risorse decentrate variabili	€ 5.439,00	€ 19.409,00
Totale generale Fondo	€ 106.531,00	€ 115.356,00

Vengono inoltre determinate in via definitiva in € 64.031,00 per l'anno 2022 e in via provvisoria in € 60.681,00 per l'anno 2023 le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative. All'importo per l'anno 2022, pari ad € 60.681,00, viene applicato l'incremento di € 3.350,00, ai sensi dell'art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019, di adeguamento in aumento del limite al trattamento accessorio, calcolato in via provvisoria e da determinare definitivamente a consuntivo ad anno concluso.

Gli importi di costituzione del Fondo e di determinazione delle risorse destinate alle P.O. sopra visti, saranno determinati in via definitiva per l'anno 2023 nel corso dell'anno stesso, mentre per l'anno 2022 potranno essere rivisti a consuntivo in ragione delle unità annue effettive di personale a tempo indeterminato dell'anno 2022, tenuto conto di assunzioni e cessazioni fino a tutto il 31 dicembre 2022: ciò comporterà la definitiva quantificazione dell'adeguamento del limite al trattamento accessorio e di conseguenza del valore del Fondo e del valore delle risorse destinate alle P.O., ai sensi dell'art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019 e del parere prot. 179877/2020 della RGS.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate gli anni 2022 e 2023 è stata determinata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti (art. 67 commi 1, 2 e 5, CCNL 21/05/2018):

PARTE STABILE		2022 (definitiva)	2023 (provvisoria)
ENTRO TETTO			
comma 1	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017	92.375,00	92.375,00
comma 2, lett. C)	RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (ANNO INTERO)	2.990,00	2.990,00
comma 2, lett. E	PERSONALE TRASFERITO (ANNO INTERO)	-4.490,00	-4.490,00
comma 2, lett. D)	RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3 D.LGS. 165/2001)	-	-
comma 2, lett. H) e comma 5, lett. A)	INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA	5.145,00	-
D.Lgs. 75/2017 (art. 23, comma 2)	DECURTAZIONE SULLA PARTE STABILE PER RISPETTO LIMITE D.LGS. 75/2017	-	-
Totale risorse stabili soggette al tetto		96.020,00	90.875,00
EXTRA TETTO			
comma 2, lett. A)	INCREMENTO € 83,20 PER UNITÀ DI PERSONALE AL 31.12.2015	2.745,00	2.745,00
	RIDUZIONE € 83,20 PER UNITÀ DI PERSONALE SUCCESSIVAMENTE TRASFERITE DAL COMUNE ALL'UNIONE	-416,00	-416,00
comma 2, lett. B)	INCREMENTI STIPENDIALI CCNL 21.05.2018	2.743,00	2.743,00
comma 2, lett. E	PERSONALE TRASFERITO (ANNO INTERO)	-	-
comma 2, lett. G)	STABILI RIDUZIONI DEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO	-	-
Totale risorse stabili escluse dal tetto		5.072,00	5.072,00
TOT. PARTE STABILE		101.092,00	95.947,00

Le risorse stabili ricomprendono l'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di parte stabile. Tale importo consolidato è incrementato di ulteriori importi pari alle voci stabili elencate al punto precedente.

Sezione II – Risorse variabili

La parte “variabile” del fondo per le risorse decentrate gli anni 2022 e 2023 è stata determinata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti (art. 67 commi 3, 4 e 5, CCNL 21/05/2018):

PARTE VARIABILE		2022 (definitiva)	2023 (provvisoria)
ENTRO TETTO			
comma 3, lett. A)	ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI	-	-
	ENTRATE CONTO TERZI INDIVIDUALE E COLLETTIVO PER SERVIZI AGGIUNTIVI - DA SOGGETTI PUBBLICI	-	-
	ENTRATE DA CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER SERVIZI NON ESSENZIALI	-	-
comma 3, lett. C)	RISORSE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE:		
	INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI	-	-
	INCENTIVI ISTRUTTORIE CONDONO EDILIZIO	-	-
	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (D.Lgs. 50/2016 periodo 2016-2017)	-	-
comma 3, lett. D)	RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (MENSILITÀ RESIDUE ANNO PRECEDENTE)	-	-
comma 3, lett. F)	INCENTIVI MESSI NOTIFICATORI	-	-
comma 3, lett. H)	POSSIBILE INTEGRAZIONE 1,2% MONTE SALARI 1997 (EX ART. 15, C. 2)	-	-
	DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE D.LGS.	-	-

	75/2017		
comma 3, lett. I) e comma 5, lett. B)	RISORSE PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DELL'ENTE (AUTOFINANZIATE - EX ART. 15, C. 5)	2.300,00	-
	Totale risorse variabili soggette al tetto	2.300,00	-
EXTRA TETTO			
comma 3, lett. A)	ENTRATE CONTO TERZI INDIVIDUALE E COLLETTIVO PER SERVIZI AGGIUNTIVI - DA SOGGETTI PRIVATI	-	11.899,00
comma 3, lett. B)	RISPARMI DI SPESA DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE	-	-
comma 3, lett. C)	RISORSE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE:		
	INCENTIVI FONDO PROGETTAZIONE (D.Lgs. 163/2006)	-	-
	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (D.Lgs. 50/2016, periodo dal 2018 in poi)	-	7.510,00
	COMPENSI ISTAT	1.500,00	-
	INCENTIVI IMU - TARI	293,00	-
comma 3, lett. E)	RISPARMI DA FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE ACCERTATI A CONSUNTIVO	1.346,00	-
comma 3, lett. K)	PERSONALE TRASFERITO (MENSILITÀ RESIDUE ANNO PRECEDENTE)	-	-
art. 68, comma 1, ultimo periodo	ECONOMIE PARTE STABILE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO PRECEDENTE	-	-
comma 3, lett. I) e comma 5, lett. B)	RISORSE PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DELL'ENTE (FINANZIATE DA TERZI)	-	-
	Totale risorse variabili escluse dal tetto	3.139,00	19.409,00
	TOT. PARTE VARIABILE	5.439,00	19.409,00

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Per rispettare il limite delle risorse destinate al salario accessorio 2016 del Comune ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, non è stato necessario operare alcuna altra decurtazione sulla parte stabile o variabile del Fondo risorse decentrate oggetto di costituzione in via definitiva per l'anno 2022 e in via provvisoria per l'anno 2023.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

<i>Descrizione componente</i>	<i>Anno 2022 (definitiva)</i>	<i>Anno 2023 (provvisoria)</i>
Risorse decentrate stabili	€ 101.092,00	€ 95.947,00
Risorse decentrate variabili	€ 5.439,00	€ 19.409,00
Totale generale Fondo	€ 106.531,00	€ 115.356,00

(importi al netto delle eventuali decurtazioni evidenziate in Sezione III)

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Non esistono risorse "temporaneamente allocate all'esterno del fondo".

Per l'anno 2022 non sono contabilizzate nel fondo le risorse relative agli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 in quanto non distribuibili in assenza del Regolamento previsto dal medesimo articolo. Solo a seguito dell'adozione del citato regolamento e in esecuzione degli atti di liquidazione degli incentivi si provvederà ad alimentare il Fondo delle risorse decentrate per importi corrispondenti nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme vigenti nel tempo e dagli orientamenti degli organi di controllo contabile.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

L'utilizzo del Fondo risorse decentrate costituito per l'anno 2022 avviene secondo le previsioni di ultrattività delle clausole contenute nei precedenti CCDI secondo quanto previsto agli articoli 14, 15, 18 e 30 del CCDI 2019/2021 di parte normativa in attuazione del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 sottoscritto in data 05.06.2019.

Non vengono regolate dal presente contratto le somme sottostanti, perché sono effetto diretto e vincolato di disposizioni di legge, di CCNL, di progressioni economiche orizzontali pregresse, oppure in ogni caso non sono regolate specificamente dal CCDI oggetto di certificazione:

TRATTAMENTI FISSI		
comma 1	INDENNITÀ DI COMPARTO (quota a carico Fondo)	11.000,00
	P.E.O. STORICHE E ASSEGNI AD PERSONAM	24.000,00
	INDENNITÀ COORD. PERSONALE EX VIII Q.F.	0,00
TRATTAMENTI VARIABILI		
comma 2, lett. C)	INDENNITÀ DI RISCHIO	0,00
	INDENNITÀ DI DISAGIO	450,00
	INDENNITÀ MANEGGIO VALORI	300,00
comma 2, lett. D)	INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ	600,00
	INDENNITÀ DI TURNO	0,00
	MAGGIORAZIONI ORARIE	200,00
comma 2, lett. E)	PARTICOLARI RESPONSABILITÀ (art. 17, comma, 2, lett. f) CCNL 1999)	5.800,00
	SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (art. 17, comma, 2, lett. i) CCNL 1999)	1.100,00
Quote riduzione salario accessorio per malattia		
	art. 71, comma 1 D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008	100,00

per un importo complessivo di euro 43.450,00 (oltre a euro 100,00 per quote riduzione salario accessorio per malattia).

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Il contratto decentrato oggetto di certificazione presenta poi i seguenti istituti retributivi accessori relativi a compensi incentivanti premiali da erogare in base ai disposti previsti dai diversi CCNL e CCDI vigenti e applicabili, anche alla luce dei principi di premialità previsti dal d.lgs. 150/2009:

TRATTAMENTI FISSI		
comma 2, lett. J)	P.E.O. NUOVE (dal 1.1 dell'anno di riferimento)	4.100,00
TRATTAMENTI VARIABILI		
comma 2, lett. A) e B)	PRODUTTIVITÀ GENERALE (PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA)	51.288,00
	STANDARD QUALITATIVI	3.500,00
	PROGETTI SPECIALI (ex art. 15, comma 5)	2.300,00
	PROGETTI-OBIETTIVO	0,00
comma 2, lett. G)	INCENTIVI ICI	0,00
	INCENTIVI IMU - TARI	293,00

	COMPENSI ISTAT	1.500,00
	INCENTIVI PROGETTAZIONE (D.Lgs. 163/2006)	0,00
	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (D.Lgs. 50/2016)	0,00
	TOTALE	62.981,00

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

In sintesi, le destinazioni del Fondo risorse decentrate 2022 sono ripartite tra modalità di utilizzo non definite o viceversa definite dal contratto decentrato oggetto di certificazione come da tabella seguente, per un valore complessivo di € 106.531,00, pari al Fondo costituito in via definitiva:

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	43.450,00
Somme regolate dal contratto	62.981,00
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Somme per decurtazioni per malattia D.L. 112/2008	100,00
Totale	106.531,00

Le “Somme non regolate dal contratto” comprendono le risorse indicate nella precedente Sezione I.

Le “Somme regolate dal contratto” comprendono le risorse indicate nella precedente Sezione II.

L'eventuale variazione del valore di costituzione del Fondo, a seguito della sua determinazione definitiva a consuntivo ai sensi dell'art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019 e del parere prot. 179877/2020 della RGS e come visto nel precedente paragrafo sulla costituzione, comporterà una corrispondente variazione, in aumento o in diminuzione, delle risorse utilizzate per la produttività generale.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non esistono destinazioni “temporaneamente allocate all'esterno del fondo”.

Non sono contabilizzate nel Fondo risorse decentrate le risorse relative agli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 in quanto non distribuibili in assenza del Regolamento previsto dal medesimo articolo. Solo a seguito dell'adozione del citato regolamento e in esecuzione degli atti di liquidazione degli incentivi si provvederà ad alimentare il Fondo delle risorse decentrate per importi corrispondenti nel rispetto dei vincoli imposti dalle norme vigenti nel tempo e dagli orientamenti degli organi di controllo contabile.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili del Fondo risorse decentrate dell'anno 2022 ammontano a € 101.092,00.

Le modalità di utilizzo, definite dal contratto decentrato oggetto di certificazione per l'anno 2022, aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali, indennità di coordinamento) ammontano ad € 39.100,00.

Pertanto, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Gli incentivi economici sono erogati in base ai CCNL vigenti e applicabili e i trattamenti accessori legati alla performance sono erogati in applicazione delle norme regolamentari in materia dell'Ente, in coerenza con il d.lgs. 150/2009, in particolare avvalendosi di schede di valutazione individuale per la produttività ordinaria, oltre a quelle dedicate alla valutazione sulla partecipazione ai progetti speciali e alla valutazione della prestazione ai fini degli standards qualitativi.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l'anno in corso (2022) è prevista l'effettuazione di progressioni economiche orizzontali per € 4.100,00, che verranno attribuite nel rispetto del principio di selettività secondo i criteri approvati all'interno del Regolamento per le progressioni economiche approvato (già allegato come integrante e sostanziale al CCDI economico 2020, certificato dall'Organo di revisione), e reso applicabile anche per il 2022 dalla pre-intesa di CCDI 2022.

Il budget destinato dalla contrattazione alle progressioni orizzontali è improntato ad un criterio di selettività e rispetta le prescrizioni normative e contrattuali che impongono che la progressione economica sia destinata ad una "quota limitata" di dipendenti.

Sulla base dell'esperienza di applicazione, si stima che il budget annuale assicurerà in concreto il rispetto del limite annuale del 50% degli aventi diritto a partecipare alla progressione, stabilito dalla Ragioneria Generale dello Stato in sede di Conto Annuale.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anni 2022-2023 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anni 2018 – 2021

	Fondo 2018	Fondo 2019	Fondo 2020	Fondo 2021	Fondo 2022	Fondo 2023
Totale generale Fondo costituito	€ 100.418,00	€ 102.747,00	€ 106.365,00	€ 103.389,00	€ 106.531,00	€ 115.356,00
Valore limite (art. 23, c. 2 D.lgs. 75/2017)	€ 97.675,00	€ 97.675,00	€ 97.675,00	€ 97.675,00	€ 98.330,00	€ 93.185,00
<i>di cui adeguamento ex art. 33, comma 2, D.L. 34/2019</i>			€ 0,00	€ 0,00	€ 5.145,00	€ 0,00
Risorse entro tetto	€ 97.675,00	€ 97.675,00	€ 97.614,00	€ 97.603,00	€ 98.320,00	€ 90.875,00
Risorse extra tetto	€ 2.743,00	€ 5.072,00	€ 8.751,00	€ 5.786,00	€ 8.211,00	€ 24.481,00

La costituzione definitiva del Fondo dell'anno 2021 è quella a consuntivo ai sensi dell'art. 33, comma 2, ultimo periodo del D.L. 34/2019 (determinazione dirigenziale n. 63 del 28/03/2022), che, ad ogni buon conto, conferma quella effettuata in corso d'anno e certificata dall'organo di revisione (determinazione dirigenziale n. 348 del 13/12/2021).

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo. Anno 2022 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2021.

Descrizione	Fondo 2022	Fondo 2021	Differenza
-------------	------------	------------	------------

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione	43.450,00	53.950,00	-10.500,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione	62.981,00	49.289,00	+13.692,00
Destinazioni da regolare	0,00	0,00	0,00
Somme per decurtazioni per malattia D.L. 112/2008	100,00	150,00	-50,00
Totale destinazioni	106.531,00	103.389,00	+3.142,00

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

La spesa del Fondo risorse decentrate e per le retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative è già computata nella spesa totale di personale stanziata nel vigente Bilancio di previsione 2022-2024 per gli anni 2022 e 2023, di cui, nell'ambito della ordinaria attività di programmazione e gestione finanziaria, è stato positivamente verificato il contenimento entro il valore medio del triennio 2011-2013: pertanto, è rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La costituzione definitiva a consuntivo del Fondo risorse decentrate dell'anno 2021 ammontava ad € 103.389,00 (come da determinazione dirigenziale n. 63 del 28/03/2022).

I trattamenti economici effettivamente erogati a valere sul Fondo risorse decentrate dell'anno 2021 sono risultati a consuntivo pari ad € 100.693,94 (oltre a € 95,36 per trattenuta per malattia): pertanto il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Dalla liquidazione non risultano economie sulla parte stabile del fondo dell'anno precedente da riportare tra le risorse variabili del fondo 2022.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le somme relative al Fondo risorse decentrate e alle risorse destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative degli anni 2022 e 2023, quantificate e oggetto di costituzione nel primo caso in via definitiva e nel secondo caso in via provvisoria, trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2022-2024 per gli anni 2022 e 2023, iscritti alle seguenti voci:

- in via generale, alle voci di bilancio U-2170.000.01 "ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE. Premio di produttività ALTRI SERVIZI GENERALI" per le retribuzioni e alle correlate voci per gli oneri e l'IRAP;
- per la eventuale spesa relativa agli incentivi per funzioni tecniche (d.lgs. 50/2016) e per il fondo incentivante progettazione (d.lgs. 163/2006), alla voce di bilancio U-2180.000.05 "ALTRI SERVIZI GENERALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE: Premio di produttività (incentivi tecnici) Retribuzioni ALTRI SERVIZI GENERALI" per le retribuzioni e alle correlate voci per gli oneri e l'IRAP, ovvero, alle voci di bilancio di spesa in conto capitale ove sono accantonati detti oneri nell'ambito dei quadri economici dei progetti di opere e lavori, in attesa delle sistemazioni contabili da effettuare nell'anno di erogazione.

- per la eventuale spesa relativa agli incentivi IMU TARI, alle voci di bilancio 2180.000.07 "Compensi accessori IMU-TARI - retribuzioni", 2180.000.08 "Compensi accessori IMU-TARI - oneri" e 2182.000.09 "Compensi accessori IMU-TARI - IRAP";

Le presenti relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria (quest'ultima solo con riferimento al Modulo II) vengono trasmesse all'Organo di Revisione economico-finanziaria per l'ottenimento della certificazione prevista dalle disposizioni normative in vigore e per la verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio.

Carpi, data della firma digitale

Il Dirigente del Settore 2° Servizi al Personale

Dott. Mario Ferrari

(documento firmato digitalmente)